

to 1958 e di ulteriori £ 201.800= dal 1°
 giugno 1958.

Qualora l'integrazione
 stipendiale a suo tempo assegnata ai
 predetti dirigenti dovesse considerarsi
 assorbibile, l'applicazione dell'accordo
 5 novembre 1958 - che ha stabilito mag-
 giorazioni in dipendenza dell'aumento
 del costo della vita - non comporterebbe nei
 riguardi dei medesimi alcun aumento
 dal 1° marzo 1958 e comporterebbe un
 aumento minimo dal 1° giugno 1958 (Vice
 Direttore Generale: £ 160.500= annue; Di-
 rettori Centrali: £ 94.000= annue).

Si ritiene pertanto che gli
 aumenti previsti dal citato accordo si deb-
 bano applicare sulla base tabellare spet-
 tante ai dirigenti di che trattasi, ferma
 rimanendo l'integrazione, come dal se-
 guente prospetto: